

Sentenza nulla se il giudice di pace decide secondo equità, ma non applica correttamente la regola individuata...però si deve disporre la rinnovazione

Quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione, afferma che la causa deve essere decisa secondo equità e la decide così espressamente, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale affermazione. Ne deriva che la sentenza è nulla se tale regola sia stata erroneamente individuata. E ciò perchè il giudice dell'impugnazione, quale esso sia, non può valutare se la decisione sia stata in concreto assunta secondo diritto. Tuttavia, la conseguenza è che quest'ultimo deve disporre, secondo la disciplina propria del giudizio di impugnazione alla quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.3.2013, n. 5438

...omissis...

Con il primo motivo è denunciata ultrapetizione e violazione delle norme sul procedimento, per avere il giudice d'appello trattato ex officio di una questione - quale l'erronea decisione del primo giudice secondo equità, laddove era obbligato alla decisione secondo diritto- che l'ENEL non avrebbe proposto con i motivi d'appello.

Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, dell'art. 1342 cod. civ. e dell'art. 161 cod. proc. civ., perchè, essendo la controversia relativa ad un contratto c.d. di massa, il giudice di pace avrebbe dovuto decidere secondo diritto e non secondo equità, come invece aveva fatto ed espressamente dichiarato sia nell'una che nell'altra delle due sentenze, poi appellate dall'ENEL. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., per essersi formato il giudicato interno sulle sentenze di primo grado, in quanto l'appello sarebbe stato inammissibile ed il Tribunale avrebbe dovuto rilevare siffatto giudicato e, quindi, anche l'inammissibilità del gravame.

Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 324 e 342 cod. proc. civ.; con il quinto motivo è denunciato "esaurimento della funzione giurisdizionale da parte del giudice d'appello con conseguente preclusione di ulteriori indagini";

col sesto motivo è denunciata "ulteriore violazione delle norme sul procedimento; violazione e falsa applicazione artt. 112, 161 e 162 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)": tutte, indicate quali ulteriori conseguenze della

dedotta mancata impugnazione delle sentenze per nullità da parte dell'ENEL, nonché del mancato rilievo d'ufficio da parte del Tribunale dell'avvenuta formazione del giudicato interno e quindi dell'inammissibilità dell'appello.

In sintesi, tutti i motivi sono finalizzati a denunciare la nullità delle sentenze del primo giudice, perchè a torto questi avrebbe deciso secondo equità, e l'inammissibilità dell'appello sarebbe derivato dall'intervenuto giudicato, asseritamente formatosi per la mancata specifica impugnativa in ordine alla nullità della sentenza di primo grado, preclusivo, dunque, di ogni valutazione di merito.

I motivi proposti non sono fondati per le ragioni che seguono.

Premesso che ricorsi analoghi hanno già costituito oggetto di decisione da parte di questa Corte, che qui si richiamano (cfr. ord. n. 10179/2011 e ord. n. 4627/2012, nonché Cass. n. 2110/12, tra le altre), si ribadisce il principio per il quale, quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione (sotto il profilo della individuazione del valore della controversia o della qualificazione del contratto alla stregua dell'art. 1342 cod. civ.), afferma che la causa deve essere decisa secondo equità e la decide così espressamente, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale affermazione. Ne deriva che la sentenza è nulla se tale regola sia stata erroneamente individuata. E ciò perchè il giudice dell'impugnazione, quale esso sia, non può valutare se la decisione sia stata in concreto assunta secondo diritto. Tuttavia, la conseguenza è che quest'ultimo deve disporre, secondo la disciplina propria del giudizio di impugnazione alla quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello o, se si tratta della Corte di cassazione, pervenendo alla cassazione con rinvio, affinchè il giudice di rinvio provveda alla rinnovazione della decisione secondo diritto, a meno che non ricorrano le condizioni per la decisione direttamente nel merito; nel qual caso sarà la stessa S.C. che procederà a tale rinnovazione (v. Cass. 28.2.2008 n. 5276).

Nel caso in esame, essendo evidente che si tratti di un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c. (contratto di massa), la regola che avrebbe dovuto seguire il giudice di pace sarebbe stata quella della decisione secondo diritto, ex art. 113 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. 6 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, con la conseguente impugnabilità con il mezzo dell'appello.

Avendo il giudice di pace errato nell'individuazione della regola di decisione, si è avuta la nullità delle sentenze di primo grado, ma, dato quanto sopra, per effetto della disciplina propria dell'impugnazione alla quale il Tribunale era tenuto a conformarsi, è conseguita la rinnovazione della decisione da parte del giudice di appello sulla base di una motivazione in diritto.

Giova aggiungere che in nessun caso si potrebbe fare riferimento al principio di diritto affermato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 13917 del 2006, -secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell'art. 10 c.p.c., e segg.) ed

all'eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - posto che, nella specie, lo stesso non è applicabile.

Trattandosi, invero, di sentenze emesse dal giudice di pace successivamente al 2 marzo 2006 (sentenze del giudice di pace del 2008), il mezzo di impugnazione sarebbe stato, comunque, l'appello (v. a contrario anche Cass. 27.9.2011 n. 19724).

Infatti, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dell'art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari: cfr. Cass. ord. 4.6.2007 n. 13109; Cass. ord. 24.4.2008 n. 10775).

Pertanto, è corretta la decisione del giudice di appello che, investito dell'impugnazione da parte dell'Enel Distribuzione spa, riscontrando l'erroneità delle decisione secondo equità, ha provveduto alla rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto.

Nè può convenirsi con i ricorrenti che il giudice di appello, provvedendo alla rinnovazione della decisione secondo diritto, avrebbe esorbitato dai poteri allo stesso concessi, per la mancata impugnazione, in punto di nullità della sentenza del giudice di pace, da parte dell'appellante, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Da un lato, infatti, deve rilevarsi che proprio nella parte iniziale dell'atto di appello si rinviene il presupposto della impugnazione con l'appello della sentenza perchè relativa a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.; ciò implicando induttivamente la contestazione della sentenza pronunciata secondo equità; rilievo questo peraltro già avanzato nel giudizio di primo grado e, quindi, patrimonio indiscusso del fatto processuale. Peraltro, la sentenza del giudice di pace è stata appellata anche sotto ulteriori profili di merito, in ordine alla responsabilità dell'Enel Distribuzione spa; ragione per la quale non è predicabile alcuna ipotesi di giudicato, come sostenuto dai ricorrenti. Dall'altro, deve rilevarsi che la regola da adottarsi ai fini della decisione (diritto od equità) è questione di rito svincolata dalla relativa impugnazione sul punto, e rimessa al rilievo officioso del giudice, il quale, in sede di appello, se non ricorrono le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., per l'effetto devolutivo dell'appello, dovrà procedere a rinnovare la decisione applicando la corretta regola. Non si tratta, infatti, di vizi che postulano una loro deduzione con il mezzo di impugnazione - e quindi il rilievo di parte, ma delle regole processuali con le quali deve essere deciso il giudizio (v. anche, seppure in diverse fattispecie,- ma sempre riferibili al principio enunciato, Cass. 29.1.2010 n. 2053; 21.5.2010 n. 12455; 22.9.2006 n. 20636).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

La Nuova Procedura Civile